

Contro la tortura

da C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, a cura di P. Calamandrei, Le Monnier, Firenze, 1945

Fu «un momento unico di grazia» quello in cui Cesare Beccaria scrisse nel 1764 Dei delitti e delle pene, l'opera ispiratagli dalle idee fervidamente dibattute fra i soci dell'Accademia dei Pugni, tra i quali figuravano Alessandro e Pietro Verri. In effetti, poco tempo dopo, quest'ultimo compose le Osservazioni sulla tortura, redatte in forma definitiva nel 1777, nelle quali fornì precise testimonianze sui processi a carico degli «untori». Il libro di Beccaria ebbe un successo trionfale. «Tradotto in tutte le lingue», scrive Firpo, «diffuso in centinaia di edizioni, discusso, meditato, rivissuto da uomini di ogni nazione e d'ogni cultura, il messaggio di Beccaria lievitò nelle coscienze, rinnovò le istituzioni, mutò il costume, fino a divenire patrimonio morale, inconscio ma irrinunciabile, dell'intera umanità». Caterina II di Russia se ne valse per stilare le sue Istruzioni alla commissione legislativa.

Dopo aver tributato nella Premessa un entusiastico riconoscimento al mite governo asburgico, Beccaria affronta tra i primi argomenti quello sulla tortura dell'inquisito, «una crudeltà consacrata dall'uso nella maggior parte delle nazioni», dimostrando come essa sia iniqua e mistificatoria. Iniqua perché si esercita a carico di chi potrebbe risultare innocente, mistificatoria perché è «il mezzo sicuro di assolvere i robusti scellerati, e di condannare i deboli innocenti». L'autore concludeva che la tortura deve essere condannata non solo in nome della filantropia, ma soprattutto per motivi di sociale utilità e per «compiacere la ragione».

Una crudeltà, consacrata dall'uso nella maggior parte delle nazioni, è la tortura del reo mentre si forma il processo, o per costringerlo a confessare un delitto, o per le contraddizioni nelle quali incorre, o per la scoperta de' complici, o per non so quale metafisica ed incomprensibile purgazione d'infamia, o finalmente per altri delitti, di cui potrebbe esser reo, ma dei quali non è accusato.

Un uomo non può chiamarsi *reo* prima della sentenza del giudice, né la società può togliergli la pubblica protezione, se non quando sia deciso ch'egli abbia violati i patti, co' quali gli fu accordata. Qual è dunque quel diritto, se non quello della forza, che dia la potestà ad un giudice di dare una pena ad un cittadino, mentre si dubita se sia reo o innocente? Non è nuovo questo dilemma; o il delitto è certo, o incerto: se certo, non gli conviene altra pena che la stabilita dalle leggi, ed inutili sono i tormenti, perché inutile è la confessione del reo; se è incerto, non deve tormentare un innocente, perché tale è, secondo le leggi, un uomo i cui delitti non sono provati [...]

Ma io aggiungo di più, ch'egli è un voler confondere tutti i rapporti, l'esigere che un

uomo sia nello stesso tempo accusatore ed accusato; che il dolore divenga il crogiuolo della verità, quasi che il criterio di essa risieda ne' muscoli e nelle fibre di un miserabile [...]

Questo è il mezzo sicuro di assolvere i robusti scellerati, e di condannare i deboli innocenti. Ecco i fatali inconvenienti di questo preteso criterio di verità, ma criterio degno di un cannibale, che i Romani, barbari anch'essi per più d'un titolo, riserbavano ai soli schiavi, vittime di una feroce e troppo lodata virtù [...]

Una strana conseguenza, che necessariamente deriva dall'uso della tortura, è che l'innocente è posto in peggior condizione che il reo; perché se ambidue sieno applicati al tormento, il primo ha tutte le combinazioni contrarie; perché o confessa il delitto, ed è condannato, o è dichiarato innocente, ed ha sofferto una pena indebita. Ma il reo ha un caso favorevole per sé; cioè, quando, resistendo alla tortura con fermezza, deve essere assolto come innocente, ha cambiato una pena maggiore in una minore. Dunque l'innocente non può che perdere, e il colpevole può guadagnare.